



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 29 settembre 2018

Esito incontro con il sottosegretario Molteni

Lo scorso 27 settembre, come preannunciato, si è tenuto l'incontro tra le OO.SS. e il sottosegretario Molteni, alla presenza del Capo della Polizia Prof. Franco Gabrielli, del Vice Capo Vicario Prof. Luigi Savina, che ha curato il progetto di riorganizzazione, e il Prof. Enzo Calabria, quale rappresentante di vertice dell'Ufficio Relazioni Sindacali.

L'ordine del giorno prevedeva la comunicazione relativi al piano di rimodulazione delle Questure, dei presidi territoriali e più in generale degli organici della Polizia di Stato.

Il sottosegretario Molteni, nell'esprimere apprezzamento e ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia, soffermandosi ad elogiare l'elevatissima professionalità e l'alto senso di abnegazione e responsabilità, ha ufficialmente comunicato che il ministro Salvini, in coerenza con quanto preannunciato nel programma di governo, ha congelato la chiusura dei presidi delle specialità, progetto che verrà definitivamente sospeso, e che si provvederà ad un aumento dell'attuale organico (circa 100mila unità) fino alle 106mila previste dalla Legge Madia.

In merito ha altresì sottolineato che è intenzione del ministro operare per ampliare l'organico oltre il limite attualmente previsto.

Ha inoltre preannunciato che, avendo le Commissioni parlamentari votato il parere allo schema di decreto correttivo al riordino delle carriere, già nel prossimo Consiglio dei Ministri verrà approvato lo schema presentato con l'impegno ad individuare il primo strumento legislativo utile nel quale inserire la norma con cui dare una nuova delega che consenta sia i correttivi alle Forze Armate, sia un nuovo intervento di riordino che permetterà di superare tutte le criticità ed i disallineamenti che si sono registrati in fase di prima applicazione, ma anche lo strumento per reperire nuove risorse finanziarie al fine di accogliere le richieste presentate, quali: l'unificazione del ruolo di base agenti, assistenti e sovrintendenti, il riconoscimento alle diverse anzianità degli ispettori capo e superiori e la riduzione dei tempi di permanenza nelle singole qualifiche ai fini della progressione in carriera, così facendo recuperare, il più possibile, i gravi ritardi registrati nel bandire i concorsi e consentire ai colleghi di poter raggiungere le qualifiche apicali.

Obiettivo questo strategico anche per l'Amministrazione considerato che in assenza di un simile correttivo l'Amministrazione si presenterebbe "acefala" con grave pregiudizio sulla funzionalità.

Parimenti consentirà di recuperare i disallineamenti per le progressioni in carriera dei Vice Questori e in generale del personale del ruolo Dirigenziale.

Il SIULP, nel dare atto al Sottosegretario di tali impegni e del riconoscimento concreto al ruolo del Sindacato, diversamente da quanto avvenuto negli ultimi anni, ha ribadito che tra gli obiettivi prioritari e strategici da raggiungere con il nuovo intervento, vi sono il recupero della penalizzazione che stanno subendo gli ispettori superiori con una anzianità inferiore agli 8 anni all'atto dell'entrata in vigore del riordino, la salvaguardia della professionalità degli ispettori capo del 7° e 8° corso attualmente ancora penalizzati per le modalità eccessivamente restrittive e difficoltose delle procedure concorsuali attualmente in atto per consentire loro l'accesso alla qualifica per Ispettore Superiore e, cosa ritenuta pregiudiziale per il Siulp, la garanzia della sede per gli interni, già appartenenti alla Polizia di Stato, che stanno frequentando il X corso da Vice Ispettore, nonché la retrodatazione della decorrenza della nomina a Vice Ispettore dei già frequentatori del IX Corso, considerato che gli stessi sono stati avviati al corso solamente dopo ben 4 anni dalla data in cui il concorso è stato bandito.

Particolare sottolineatura è stata riservata ad ulteriori due punti che non sono rinvenuti nel parere espresso dalle Commissioni parlamentari. Infatti resta tuttora da sciogliere, in sede di correttivo, il reperimento delle risorse per garantire il mantenimento del meccanismo di decontribuzione per tutti i redditi fino a 28.000 euro lordi che, a seguito della stabilizzazione del bonus di 80 euro netti, è stato l'impegno assunto dal precedente governo al fine di garantire a tutti coloro che rientrano in quel limite reddituale sopraindicato la fruizione della differenza della somma netta attribuita con la riparametrazione e gli 80 euro netti precedentemente percepiti (somma che per effetto dell'incidenza anche ai fini previdenziali e della buonuscita al netto non raggiungeva più 80 euro).

L'altro aspetto, al quale è stata dedicata particolare attenzione, riguarda la fase concorsuale discendente dall'applicazione delle norme del riordino varato. In tale contesto è stata evidenziata la necessità di un intervento correttivo a garanzia dei Sovrintendenti capo provenienti dal 15°, 16° e 17° corso nonché degli Assistenti capo, per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, relativamente ad una più corretta valutazione dei titoli rispetto a quello attualmente seguita che, rifacendosi al concorso di circa 8 anni fa, non risulta più essere attuale oltre che foriera di gravi e penalizzanti sperequazioni.

In ultimo, nonostante le riserve che il Siulp aveva relativamente al processo di riorganizzazione delle Questure e degli uffici periferici, il metodo utilizzato e illustrato nella riunione nel predisporre il progetto riorganizzativo sembra rispondere alle indicazioni che da sempre il Siulp ha rivendicato per rivalutare sia l'attualità dell'architettura ordinamentale degli Uffici in questione, sia la relativa dotazione organica che sino ad oggi ha scontato il grave limite di essere strettamente correlata al livello dirigenziale massimo dell'ufficio.

Infatti, secondo quanto è stato illustrato nell'incontro con il Sottosegretario Molteni, il Dipartimento ha operato un'analisi che ha tenuto conto di una serie di fattori (impegni in tema di ordine e sicurezza pubblica, numero complessivo di operatori impegnati, presenza sul territorio di organizzazioni criminali organizzate o di particolare impatto sociale, indicatori finalizzati a comprendere l'esistenza e/o l'eventuale capacità di sovversione o di rischi di attentati di matrice terroristica, le particolari esigenze dei singoli territori in ordine al controllo dello stesso), che attraverso un'analisi correlata ha prodotto un coefficiente (risultato di un calcolo algoritmico tramite le indicazioni e la collaborazione dell'ISTAT), attraverso il quale è stato calcolato il numero delle unità necessarie per ogni singolo territorio nonché la parte di supporto tecnico logistico necessario al funzionamento della struttura nel suo insieme.

Ulteriori due elementi significativi nell'ambito della illustrazione su tale processo di riorganizzazione riguardano: il primo al fatto che l'organigramma dirigenziale non sarà più legato alla figura di vertice della scala gerarchica dirigenziale esistente, ma alle reali esigenze operative e alla rivalutazione delle funzioni dei vice questori aggiunti e vice questori in relazione al riordino delle carriere appena entrato in vigore; il secondo, estremamente importante, riguarda l'assicurazione del sottosegretario Molteni affinché nessun Ufficio, anche di quelli che dovessero essere interessati da un declassamento della figura apicale dirigenziale (da Dirigente Generale a Dirigente Superiore), non solo non subiranno nessuna contrazione dell'organico complessivo ma, proprio per effetto dell'applicazione del richiamato coefficiente algoritmico, in molti casi, vi sarà un aumento dell'organico.

Su tale base, riservandoci di esprimere qualsiasi giudizio dopo aver visionato il progetto complessivo e i risultati che lo stesso ha prodotto, il Siulp si è dichiarato disponibile a confrontarsi sulla questione qualora il progetto rispetti le linee di intervento che sono state illustrate nel corso dell'incontro.

Applicazione dell'istituto dei "permessi brevi"

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 25 settembre all'Ufficio Relazioni Sindacali circa il recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare – Triennio normativo ed economico 2016-2018. – Applicazione dell'istituto dei "permessi brevi".

Pervengono a questa Segreteria Nazionale rilevanti segnalazioni dal territorio riguardanti l'attuazione delle nuove norme contrattuali contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.39, con particolare riferimento all'applicazione dell'istituto dei permessi brevi.

Lo scorso 30 luglio, le Organizzazioni Sindacali e l'Amministrazione si sono trovati a discutere la bozza della circolare predisposta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane relativa al sopradistinto Decreto presidenziale.

In quella sede il SIULP, tra le altre osservazioni, eccepì la strutturazione dell'articolo 7 del cennato testo normativo riguardante i "permessi brevi".

Dimostrammo come l'attuale formulazione elaborata dal legislatore, concretizzi una indebita omologazione del trattamento di due ben distinte garanzie contrattuali che poggiano su presupposti del tutto differenti.

Un lapsus, forse non del tutto estraneo al volere dell'Amministrazione.

Nella medesima circostanza, il SIULP evidenziò che l'istituto dei permessi brevi, introdotto dall'articolo 17 del D.P.R. 395/1995 nella misura di 36 ore annue, consente al personale della Polizia di Stato un temporaneo allontanamento dal servizio per soddisfare esigenze di natura meramente personali, con il corrispondente onere del recupero.

Quello dei permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, invece, sancito nel comma 5 ter dell'art. 55 septies del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, disciplina un diverso ambito, relativo a esigenze e profili riconducibili alla salute.

Il richiamato articolo difatti, recita:

"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

Il D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, ha disposto (con l'art.16, comma 10) che il comma 5 ter dell'articolo 55 septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, si applica anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, che annovera appunto "il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato".

Di seguito alla sentenza 5714 del 25 febbraio 2015 del TAR Lazio, che ha rimodulato una interpretazione della Funzione Pubblica sull'argomento, la Direzione Centrale delle Risorse Umane con la circolare 333.A/9807.F.4/2632-2016 del 31.03.2016, nelle more della revisione della disciplina contrattuale, ha previsto per il personale della Polizia di Stato la possibilità di avvalersi dei permessi in questione, ricorrendo all'istituto del congedo straordinario per gravi motivi.

Ciò premesso va ora osservato come assimilare i permessi per motivi personali a quelli per visite specialistiche, prevedendo che il dipendente debba recuperare anche le ore di permesso richieste per questi ultimi, sia un'opzione incoerente con la ratio dell'istituto stesso.

Difatti, qualora la durata della visita e/o prestazione ecceda la metà dell'orario giornaliero, il comma 4 dell'art. 7 del D.P.R. 39/2018, oggetto della discussione, prevede la possibilità di fruire del congedo straordinario per gravi motivi e senza alcun recupero.

Non si capisce allora per quale ragione si pretenda invece che assenze di durata inferiore debbano essere oggetto di una contro prestazione di durata equivalente, rimessa peraltro alla valutazione e all'assoluta discrezionalità del dirigente dell'ufficio che ha facoltà di disporre il "quando" e il "come" recuperare le ore del permesso fruito.

La circostanza, sta dando origine non solo ad una disparità di trattamento tra i poliziotti e il resto dei lavoratori del pubblico impiego, ma genera anche una diversa applicazione della norma tra gli stessi colleghi, poiché a seconda della morfologia urbana e delle distanze da coprire nelle diverse città del territorio, taluni possono ricorrere al permesso breve, mentre altri sono costretti ad avvalersi del congedo straordinario per gravi motivi.

La condizione rappresentata, unilateralmente determinata dall'Amministrazione, non può essere ulteriormente tollerata, ragion per cui, in attesa della correzione dell'articolo 7, attraverso un'apposita norma condivisa da introdurre con l'imminente coda contrattuale, si chiede di ripristinare la circolare 333.A/9807.F.4/2632-2016 del 31.03.2016, al fine di garantire le medesime condizioni lavorative a tutti i poliziotti, a prescindere dalla dislocazione geografica dell'ufficio e dalle immancabili, personalissime interpretazioni già rielaborate da alcuni dirigenti territoriali.

Attesa la circostanza, si chiede un urgentissimo riscontro.

Impiego del personale con qualifica di Ispettore Superiore in servizi di ordine pubblico presso i Reparti Mobili

Riportiamo il testo della lettera nr. 555/RS/01/19/3438 del 28 settembre 2018, dell'Ufficio Relazioni Sindacali, in risposta alla nostra lettera dello scorso 7 agosto, pubblicata sul Flash nr. 33 dell'11 agosto 2018.

Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale datata 7 agosto scorso, concernente l'oggetto. Al riguardo, la Direzione Centrale delle Specialità, nel richiamare la citata circolare n. 300.Cl.240.RM.30/2815 del 16.02.2009, ove si individuano i funzionari e gli ispettori quali Responsabili di Contingente, ha rappresentato che l'impiego degli Ispettori Superiori, qualifica caratterizzata da funzioni di indirizzo e coordinamento del personale, deve essere previsto tenendo anche conto del notevole incremento di operatori appartenenti al ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti in forza ai Reparti Mobili, in virtù di riordini, concorsi e trasferimenti.

Com'è noto, infatti, l'impiego operativo in ogni Reparto Mobile è determinato principalmente dalle richieste giornaliere dell'Ufficio Ordine Pubblico, cui ciascun dirigente fa fronte tenendo conto dell'organico e dei contenuti dell'Accordo Nazionale Quadro.

La citata Direzione Centrale ha riferito inoltre che, in base alla consistenza numerica degli Ispettori Superiori presso ciascun reparto, gli stessi possono essere impiegati operativamente sia in qualità di capi contingenti sia in servizi che richiedono un impiego più contenuto di uomini.

Infatti una oculata turnazione consente di utilizzare al meglio tali professionalità che, assieme ai Sovrintendenti, hanno capitalizzato l'esperienza maturata in anni di lavoro raggiungendo posizioni apicali da valorizzare costantemente.

Espresso il parere del Consiglio di Stato sullo schema del decreto correttivo di riordino delle carriere

Prosegue l'iter del decreto correttivo di riordino delle carriere. Con atto nr. 02213/2018 e data 18/09/2018 NUMERO AFFARE 01424/2018 il Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nella Adunanza di Sezione del 6 settembre 2018 ha reso il previsto parere in ordine allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione

dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Le osservazioni espresse con riferimento alla parte del decreto correttivo che riguarda la Polizia di Stato possono così sintetizzarsi.

In primo luogo il parere evidenzia l'esigenza di procedere a un riordino complessivo e di un'unificazione dei distinti corpi normativi relativi al personale direttivo, non direttivo, tecnico, medico e della Banda musicale, in un testo unico, quanto meno di natura compilativa.

La seconda osservazione riguarda l'articolo 2, comma 1, lett. b), modifica l'articolo 6-bis, comma 7, del d.P.R. n.335/1982, riguardante i corsi di formazione per allievi agenti, il quale prevede che con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza siano stabiliti, oltre alle modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità e anche “le altre modalità attuative del corso”. Secondo il Consesso Consultivo quest'ultima espressione richiederebbe una specificazione, al fine di definire con maggior precisione l'ambito di intervento di quel decreto.

In relazione alla modifica della dotazione organica con riferimento all'incremento di cinque posti di dirigente generale di P.S. (da 27 a 32), il parere evidenzia l'onerosità della disposizione che determina un vero e proprio aumento dell'organico dei dirigenti generali di P. S., con riflessi conseguenti all'applicazione del principio di equiordinazione.

Nulla quaestio, invece, per la riduzione di 400 unità complessive della dotazione organica del ruolo degli ispettori, compensata dal corrispondente incremento della dotazione del ruolo degli ispettori tecnici di cui all'articolo 3, comma 2.

In riferimento all'individuazione delle funzioni e delle mansioni del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico scientifica o tecnica, il parere osserva come sia opportuno che questa sia effettuata, quanto meno, mediante un “decreto del Ministro dell'interno”, e non con il ricorso allo strumento sub-regolamentare costituito dai decreti del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Il parere si sofferma, poi, sull'articolo 3, comma 1, lett. b), n. 2), modifica l'articolo 20-quater, “Nomina a vice sovrintendente tecnico”, comma 1, lett. b), del d.P.R. n.337 del 1982, che riserva, tra l'altro, non più del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio mediante concorso. Al riguardo, in relazione alla previsione che il concorso possa essere espletato “anche” con modalità telematiche suggerisce, di sostituire la congiunzione “anche” con l'espressione “in via prioritaria”.

In ultimo, il Consiglio di Stato si è soffermato sul contenuto dell'articolo 6, comma 1, lett. c), n. 1), dello schema, (modifica l'articolo 3, “Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico”, del decreto legislativo n. 334 del 2000), il quale prevede che il decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati, indichi le classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale o specialistica “con ambiti disciplinari a contenuto giuridico”, anziché la classe di appartenenza dei corsi di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico, il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Con il medesimo decreto sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale “con ambiti disciplinari a contenuto giuridico”, anziché le classi di laurea triennale ad indirizzo giuridico, richieste per la partecipazione al concorso interno per vicecommissario e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui, rispettivamente, all'articolo 31-bis, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 e all'articolo 31-bis, comma 1, del d.P.R. n. 337 del 1982.

Al riguardo viene formulato il rilievo che l'espressione “ambiti disciplinari a contenuto giuridico” richiede una necessaria precisazione, dato il rilievo che i titoli di studio assumono per la partecipazione ai concorsi e per la promozione in questione.

Infine, attesa la natura sub-regolamentare del decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, il parere ribadisce i dubbi già espressi, nel precedente parere della Commissione speciale, circa l'utilizzo, in materia, dello strumento del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in riferimento alla determinazione delle modalità di svolgimento dei concorsi che registravano una differenziazione dello strumento normativo per la disciplina di alcune modalità rispetto ad altre.

Invero, l'articolo 6, comma 1, lett. c), n. 2), dello schema di decreto legislativo modifica tale disposizione, prevedendo che le materie di cui al primo periodo siano disciplinate con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, mentre la disciplina di quelle del secondo periodo resta attribuita al decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Analoga modifica è apportata dall'articolo 6, comma 1, lett. m), all'articolo 31, comma 3, “Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia”, del decreto legislativo n. 334 del 2000).

Sempre con riferimento al ruolo dei Funzionari, il parere evidenzia l'esigenza che la scelta di affidare a soggetti estranei all'Amministrazione specifiche attività di Formazione, avvenga mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

La Sezione formula, infine, un'osservazione con riferimento alla riduzione, nella fase transitoria, dei tempi di immissione in ruolo del personale vincitore dei concorsi interni attraverso la contrazione della durata dei percorsi formativi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato. In

proposito - nel comprendere la finalità di immettere in servizio i vincitori di numerosi concorsi interni banditi in attuazione del riordino delle carriere per la copertura di un rilevante numero di vacanze di organico nei ruoli dei sovrintendenti, degli ispettori e dei funzionari, e qualifiche corrispondenti – rileva, comunque, che la durata di tali corsi deve essere congrua rispetto alle funzioni che il personale, all'esito degli stessi, è chiamato a svolgere, suggerendone quindi una rinnovata valutazione di congruità.

Cure termali in regime di congedo straordinario

Un nostro iscritto ci chiede delucidazioni sulla possibilità di effettuare le cure termali in regime di congedo straordinario.

L'articolo 22, c. 25, della legge 23 dicembre 1994, nr. 724, riformulando quanto previsto nell'articolo 3 comma 42, della legge 24 dicembre 1993, nr. 537, abroga tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali. Pertanto, in ossequio al principio, contenuto nella legge nr. 537/1993, le cure termali possono essere effettuate soltanto in regime di congedo ordinario, con la sola rilevante eccezione degli invalidi per servizio cui, a norma dell'articolo 37, comma 2, del DPR 10 gennaio 1957, nr. 3 compete di diritto il congedo straordinario per attendere alle cure richieste dal rispettivo stato di invalidità. Secondo orientamenti consolidati in materia, appartengono alla categoria degli invalidi per servizio i dipendenti ai quali sia stata accertata, con conseguente adozione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, un'infermità dipendente da causa di servizio che abbia determinato una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie previste dalla legge.

Non è possibile la reformatio in peius dell'equo indennizzo nella eventualità di un riscontrato miglioramento nella menomazione.

Annualmente, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, ribadisce le disposizioni inerenti alla concessione del congedo straordinario per attendere alle cure fangoterapiche, idroponiche e inalatorie impartite nell'anno 1999 e diramate con circolare nr. 333-A/9807.H.6.1, del 26 marzo 1999.

Devono altresì considerarsi invalidi per servizio, ai fini della concessione del congedo straordinario per l'effettuazione delle cure termali, i dipendenti della Polizia di Stato che abbiano ottenuto la corresponsione dell'indennità "una tantum" di cui all'articolo 7 del DPR 25 ottobre 1981 nr. 738.

Con circolare nr. 333-A/9807.H.6.1, diffusa l'8 giugno 2004, il Dipartimento della pubblica sicurezza nel diramare le disposizioni relative alle cure termali per l'anno 2004, ha ritenuto opportuno precisare che l'articolo 13 del decreto – legge 463/1983, convertito dalla legge nr. 638/1983, al comma 4 recita "i congedi straordinari... concessi per fruire delle prestazioni idrotermali, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno...".

Il tenore della normativa in esame afferma l'Amministrazione è quello di non consentire l'attribuzione, nel corso del medesimo anno solare oltre i limiti sopra precisati, di più periodi di congedo straordinario al dipendente che abbia la necessità di effettuare cure di diverso genere concernenti differenti stati morbosi.

Pertanto, conclude la nota "qualora l'interessato non abbia l'esigenza di chiedere i giorni di viaggio per raggiungere la sede dello stabilimento termale e ritornare in sede, non sussistono motivi ostativi alla concessione del congedo straordinario esclusivamente per effettuare il ciclo di cure che, di norma, è stabilito in un minimo di dodici trattamenti termali".

I dipendenti che abbiano ancora in pendenza la procedura per la concessione dell'equo indennizzo, ma abbiano già ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie invalidanti giudicate ascrivibili a una delle categorie, potranno essere autorizzati a fruire delle cure termali in regime di congedo straordinario.

Qualora la procedura si concluda con un provvedimento di diniego dell'equo indennizzo, detta circostanza precluderà, ma solo per l'avvenire, la concessione di ulteriori periodi di congedo straordinario.

Al tempo stesso non potranno essere effettuate in regime di congedo straordinario le cure termali relative a infermità in relazione alle quali sia stato concesso l'equo indennizzo, ma non siano ascrivibili ad alcuna categoria di pensione e, pertanto, non invalidanti, ovvero non dipendenti da causa di servizio".

Ulteriori chiarimenti sui presupposti che danno titolo alla fruizione delle cure termali in regime di congedo straordinario risultano forniti con le circolari nr. 333-A/9808.I.D. del 10 marzo 1995 e 10 giugno 1995, nonché con la circolare nr. 333-A/9807.H.6.1 del 26 marzo 1999.

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 41/2018 del 29 Settembre 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati